

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL'AMBIENTE

-

Quarterly Journal of Environmental Law

NUMERO 3 - 2017

LUNA ARISTEI

L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina



G. Giappichelli editore

ISSN 2239-964X

LUNA ARISTEI*

L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *Verso l'Accordo di Parigi.* - 3. *L'Accordo di Parigi.* - 4. *Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.* - 5. *Meccanismi di mercato e finanza per il clima.* - 6. *Disposizioni di attuazione e finali.* - 7. *L'Accordo di Parigi in Europa e in Italia.* - 8. *Realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.* - 9. *Post Accordo di Parigi.* - 10. *Conclusioni.*

1. *Introduzione*

Questo scritto analizza la struttura e il funzionamento dell'Accordo di Parigi, trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici. Sulla base di questo Accordo ogni Paese si assumerà, a partire dal 2020, o prima se ciò verrà consentito dalla sua entrata in vigore, impegni di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'Accordo è stato raggiunto, dopo anni di lavori preparatori, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici - COP21 tenutasi nel dicembre 2015 a Parigi. La Conferenza ha coinvolto 195 Paesi che si sono promessi di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo da contenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C, con l'impegno di operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali¹.

Con la ratifica dell'Unione Europea il 4 ottobre 2016, si è raggiunta la soglia del 55% delle Parti contraenti rappresentanti il 55% delle emissioni globali prevista dall'articolo 21 dell'Accordo, con conseguente entrata in vigore dell'Accordo il 4 novembre 2016.

Per quanto riguarda l'Italia, la Legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi è entrata in vigore l'11 novembre 2016 (Legge 4 novembre 2016, n. 204).

* Dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa e Culture della materia in Diritto dell'Ambiente presso la LUISS Guido Carli.

¹ Per la prima volta si afferma che il cambiamento climatico dipende dall'attività umana in una percentuale compresa tra il 90 e il 99% nel quarto rapporto dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* del 2007. In tale rapporto viene inoltre per la prima volta evidenziata la necessità di limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli pre-industriali per prevenire ed evitare danni irreversibili al clima.

Nella parte finale dell'elaborato verranno analizzati i progressi effettuati fino a questo momento per dare attuazione agli obiettivi dell'Accordo e quelli ancora da effettuare.

2. Verso l'Accordo di Parigi

Nel 1992, in occasione della Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, *United Nations Conference on Environment and Development*), conosciuta anche informalmente come Summit della Terra, è stata approvata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC o FCCC, *United Nations Framework Convention on Climate Change*). Questa Convenzione, nota anche come Accordi di Rio essendo stata stipulata a Rio de Janeiro, ha come obiettivo ultimo quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera per raggiungere un livello tale da escludere le interferenze antropiche pericolose sul clima².

Nello specifico, i Paesi industrializzati elencati nell'Annesso I della Convenzione sono obbligati ad adottare misure di mitigazione nazionali e a preparare e comunicare costantemente informazioni dettagliate sulle politiche, sulle misure da attuare e sugli scenari di riduzione³.

La Convenzione fu aperta alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994⁴, non era legalmente vincolante e non poneva alle singole nazioni limiti obbligatori per le emissioni di gas serra pur prevedendo la possibilità per le Parti firmatarie di adottare protocolli aggiuntivi⁵.

Nel 1997 fu adottato il Protocollo di Kyoto che stabiliva, solamente per i Paesi industrializzati di cui all'Allegato 1 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'obiettivo di riduzione delle emissioni complessive di gas serra di almeno il 5% per il periodo 2008-2012

² Il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC*) ha indicato nel 2007 che tale livello deve essere tale da consentire il mantenimento dell'aumento della temperatura globale al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali (M. PARRY – O.F. CANZIANI – J.P. PALUTIKOF – P.J. VAN DER LINDEN – C.E. HANSON, *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007).

³ Articolo 4, paragrafo 2, Convenzione sul Clima, 1992.

⁴ In Italia la ratifica è avvenuta con la Legge 15 gennaio 1994, n. 65.

⁵ Articolo 17, Convenzione sul clima, 1992.

rispetto ai valori del 1990⁶; si richiedeva, inoltre, in base delle quote di emissione assegnate a ciascun Paese, di non superarne le quantità massime⁷. Il Protocollo si fondava sulla distinzione, già contenuta nella Convenzione del 1992, tra Paesi sviluppati (*developed countries*) e Paesi in via di sviluppo (*developing countries*), imponendo obiettivi di riduzione delle emissioni solamente ai primi. Di conseguenza, Paesi quali Cina e India, di fatto grandi emettitori di gas inquinanti, non rientravano negli obblighi di Kyoto⁸.

Per indurre un numero maggiore di Stati a limitare le proprie emissioni inquinanti, nel 2007 le Parti della Convenzione quadro iniziarono un nuovo procedimento di negoziazione che ebbe quale risultato finale il raggiungimento dell'Accordo di Parigi⁹.

Fu in particolare con la Conferenza sui Cambiamenti Climatici tenutasi a Copenaghen nel 2009 (COP15) che si crearono i presupposti per il raggiungimento dell'Accordo di Parigi. Nello specifico, durante la COP15, venne presa in considerazione l'istituzione di un Fondo Verde per il Clima¹⁰ e i Paesi si impegnarono ad investire 30 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2012 e fino a 100 miliardi di dollari all'anno a partire dal 2020 per finanziare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici dei Paesi in via di sviluppo¹¹. Si ipotizzò inoltre un sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica delle emissioni e dei contributi finanziari; i Paesi in via di sviluppo maggiormente emettitori di inquinanti mostrarono, per la prima volta, l'intenzione di contribuire all'impegno di mitigazione globale, pur rimanendo diverso e più oneroso il trattamento riservato agli Stati sviluppati. Gli impegni

⁶ Articolo 3, paragrafo 1, Protocollo di Kyoto.

⁷ Provvedimento rivolto alle Parti dell'Annesso I della Convenzione sul clima.

⁸ Si ritiene infatti che all'epoca del Protocollo di Kyoto i Paesi di cui all'Annesso I rappresentassero il 14% del totale delle emissioni inquinanti mentre Stati Uniti (non ratificanti il Protocollo) e Cina da soli ne rappresentassero il 50% (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 91).

⁹ Decision 1/CP.13, Bali Action Plan, FCCC/CP/2007/6/Add.1.

¹⁰ Poi istituito durante la COP successiva tenutasi nel dicembre 2010 a Cancún.

¹¹ In riferimento alla finanza per il clima pre-2020, occorre precisare che il paragrafo 115 della Decisione 1/CP.21, richiede agli Stati sviluppati di creare una *roadmap* chiara con l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di dollari al 2020 come stabilito dalla COP15. Il paragrafo 54 della Decisione fa invece riferimento al periodo post 2020 prevedendo per i Paesi sviluppati la prosecuzione degli obblighi collettivi di supporto finanziario fino al 2025 di almeno 100 miliardi di dollari l'anno e il riesame dell'obiettivo finanziario collettivo entro il 2025 in base alle priorità e alle necessità degli Stati in via di sviluppo.

assunti a Copenaghen vennero poi recepiti formalmente con la COP16 tenutasi a Cancún nel 2011. Con la COP16 le Parti stabilirono che, per raggiungere il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2° C, gli Stati avrebbero dovuto effettuare riduzioni significative delle emissioni inquinanti prevedendo una revisione periodica degli obiettivi fissati. Tale revisione era fondata su un sistema di verifica e controllo mediante analisi e consultazioni effettuate internazionalmente da una commissione di esperti.

Con la COP18, tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le Parti del Protocollo di Kyoto adottarono il c.d. Emendamento di Doha, volto ad istituire un secondo periodo di impegno (dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) rispetto a quello stabilito nel 1997 con l'obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le Parti di cui l'Annesso I della Convenzione quadro. Ad oggi, tuttavia, l'Emendamento non ha ancora raggiunto le soglie di ratifica necessarie per la sua entrata in vigore.

3. *L'Accordo di Parigi*

Nel dicembre 2015 si è svolta la Conferenza sui Cambiamenti Climatici a Parigi durante la quale le Parti della Convenzione quadro sul clima hanno adottato, sulla base del Mandato di Durban del dicembre 2011 (COP17), l'Accordo di Parigi. I lavori per l'Accordo iniziano il 30 novembre e si concludono il 13 dicembre 2015 con la produzione di due documenti separati: la Decisione della COP (*COP Decision*) e l'Accordo di Parigi, formalmente un allegato della decisione. Obiettivo delle Parti era quello di effettuare un'ulteriore regolamentazione delle emissioni di gas ad effetto serra considerate maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta.

Occorre innanzitutto precisare che solamente l'Accordo è un trattato internazionale giuridicamente vincolante¹² da sottoporre a ratifica da parte degli Stati. In base a tale Accordo, ogni Paese si assumerà, a partire dal 2020, o prima se ciò verrà consentito dalla sua entrata in vigore, impegni di mitigazione e

¹² La Decisione della COP non è uno strumento giuridico adottato in esecuzione della Convenzione sul clima e di conseguenza non è giuridicamente vincolante e non deve essere ratificato da parte degli Stati. La decisione contiene una serie di iniziative che gli Stati dovranno porre in essere prima del 2020 per prepararsi all'entrata in vigore dell'Accordo e per migliorare gli obiettivi statali.

adattamento¹³ ai cambiamenti climatici. In particolare, i 195 Paesi partecipanti si sono promessi di ridurre le emissioni in modo tale da contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2° C, con l'impegno di operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali (1990).

Tuttavia, non tutte le disposizioni contenute nell'Accordo sono egualmente vincolanti. Alcune, infatti, prevedono inequivocabilmente degli obblighi (come l'articolo 4 paragrafo 2), altre sono espresse in termini meno imperativi (articolo 4 paragrafo 4) e altre ancora hanno carattere o meramente autorizzatorio, essendo volte a facilitare un'azione coordinata a livello internazionale senza di fatto però prescriverla (articolo 6), o carattere raccomandatorio (articolo 7 paragrafi 2, 4, 5, 7).

Nonostante ciò, e nonostante l'utilizzo del termine "accordo" piuttosto che "protocollo", il carattere obbligatorio e vincolante di alcune disposizioni, la forma e il contenuto lo rendono di fatto un vero e proprio Protocollo della Convenzione sul clima nonché un trattato internazionale sulla base della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969¹⁴. Il termine protocollo è infatti tipicamente utilizzato nel diritto internazionale in riferimento ai trattati adottati con il fine di perseguire gli obiettivi previsti in una convenzione quadro; l'Accordo di Parigi, infatti, fa numerosi richiami alla Convenzione quadro del 1992 e in particolare ai suoi obiettivi¹⁵, all'intento di raggiungere i suoi scopi¹⁶ e ai suoi organi istituzionali¹⁷.

Si sottolinea che l'Accordo di Parigi si distingue dal Protocollo di Kyoto in quanto prevede la partecipazione universale dei Paesi e la sussistenza dei medesimi obblighi tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, Paesi la cui distinzione non risulta tuttavia ancora definita.

4. *Gli obiettivi dell'Accordo di Parigi*

¹³ Ci si occupa per la prima volta di processi di adattamento con la COP16. Tali processi sono necessari per ridurre la vulnerabilità dei Paesi sottosviluppati.

¹⁴ Cfr. D. BODANSKI, *The Legal Character of the Paris Agreement*, in *RECIEL*, vol. XXV, tomo II, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2016, p. 145.

¹⁵ Articolo 1, Accordo Parigi.

¹⁶ Articolo 2, Accordo di Parigi.

¹⁷ Articoli 16-18, Accordo di Parigi.

Nel preambolo dell'Accordo di Parigi si fa riferimento alla Convenzione del 1992 e “*riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione*”, si sostiene di volere tenere in considerazione le esigenze specifiche dei Paesi meno sviluppati relativamente ai finanziamenti e ai trasferimenti di tecnologia. Nel preambolo viene inoltre evidenziato il rapporto che intercorre tra le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici; si pone quindi l'accento sulla priorità della protezione della sicurezza alimentare e sulla necessità di diffondere la consapevolezza pubblica sui temi centrali dell'Accordo.

Gli obiettivi di mitigazione e adattamento al clima sono invece enunciati nella prima parte dell'Accordo.

In particolare, l'articolo 2 prevede tre direttive. La prima fissa l'obiettivo di contenimento dell'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C, con l'impegno di operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali¹⁸. La seconda è volta a rinforzare le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a promuovere lo sviluppo resiliente al clima e alle basse emissioni di gas a effetto serra. La terza, infine, è volta a rendere i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima. Il secondo comma dell'articolo 2 prevede, alla luce delle differenti capacità e circostanze nazionali, l'attuazione dell'Accordo in base al principio di responsabilità comune ma differenziata tra i Paesi¹⁹.

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 dell'Accordo, l'articolo 3 prevede che le Parti debbano, a livello nazionale, intraprendere e comunicare

¹⁸ Secondo le previsioni dell'IPCC l'obiettivo di limitazione dell'aumento della temperatura di 1.5°C è di difficile raggiungimento salvo cambiamenti radicali nei sistemi produttivi ed economici (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 106).

¹⁹ Il principio di responsabilità comune ma differenziata viene per la prima volta definito nella Conferenza di Stoccolma del 1972 su ambiente e sviluppo. Tale responsabilità differenziata si fonda su considerazioni storiche: i Paesi sviluppati hanno ottenuto nel corso degli anni numerosi benefici economici conseguenti all'avvio del loro sviluppo in epoche nelle quali l'utilizzo di combustibili fossili non era considerato dannoso per l'ambiente. Di conseguenza questi Stati, pur avendo cagionato ingenti danni all'ambiente, si trovano in una posizione privilegiata rispetto agli altri Paesi che iniziano solamente ora a svilupparsi (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 88).

azioni e contributi relativi alla risposta globale ai cambiamenti climatici, sottolineando la necessità di sostenere maggiormente i Paesi in via di sviluppo.

A norma dell'articolo 4 dell'Accordo, per conseguire l'obiettivo di temperatura disciplinato dall'articolo 2, i Paesi mirano a raggiungere il picco massimo delle emissioni globali il prima possibile (riconoscendo che ciò avverrà in tempi maggiori per i Paesi in via di sviluppo). Ciò sarà seguito da rapide riduzioni al fine di raggiungere, nella seconda metà del secolo, un equilibrio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti di gas ad effetto serra. A tal fine, al momento della ratifica e poi ogni cinque anni a partire dal 2023, ciascun Paese deve redigere, comunicare e aggiornare la sequenza dei contributi di mitigazione nazionali che intende offrire per ridurre le emissioni di gas serra e per sostenere il perseguimento degli obiettivi globali. Ogni impegno determinato a livello nazionale si basa sulla trasparenza e sulla buona fede, deve rappresentare una progressione rispetto al contributo precedente e può essere aggiustato in qualsiasi momento dal Paese che lo ha proposto per migliorare il proprio livello di ambizione. Tali contributi si differenziano in base al Paese che li offre: i Paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, fissando obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia, mentre quelli in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione, incentivati a ridurre o limitare le emissioni in tutti i settori dell'economia nonché sostenuti finanziariamente o tecnologicamente.

Ne deriva che l'Accordo di Parigi, a differenza del Protocollo di Kyoto, non è a prescindere vincolante per gli Stati Parte, ma i contributi vengono definiti in autonomia a livello nazionale (in base alle emissioni passate, alle risorse economiche e alla tecnologia) e diventano vincolanti solamente con la ratifica da parte del Paese interessato.

È opportuno precisare che l'Accordo di Parigi non prevede nei confronti degli Stati Parte un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento dei loro

impegni stabiliti a livello nazionale²⁰, ma anzi consente agli stessi Stati di ritirarsi dall'Accordo dopo tre anni dalla sua entrata in vigore²¹.

Un altro strumento di mitigazione e adattamento è disciplinato dall'articolo 5 dell'Accordo, relativo alle foreste e all'agricoltura, che incoraggia le Parti ad agire per conservare e aumentare gli *stock* di carbonio negli ecosistemi, nei bacini di assorbimento e nei serbatoi di gas ad effetto serra²², incluse le foreste. Tale strumento di mitigazione impiega mezzi già previsti dalla Convenzione del 1992 (come il *REDD+* acronimo di Riduzione della Deforestazione e Degrado Forestale²³) e promuove la gestione sostenibile delle foreste nei Paesi in via di sviluppo, con il fine di attuare politiche volte a incentivare attività di riduzione delle emissioni conseguenti alla deforestazione e al degrado delle foreste, a conservare e gestire le foreste in maniera sostenibile e ad aumentare, nei Paesi in via di sviluppo, le riserve di carbonio nelle stesse.

L'Accordo di Parigi, per la prima volta, si occupa inoltre di adattamento, perdite e danni derivanti dai cambiamenti climatici agli articoli 7 e 8²⁴. Viene, infatti, stabilito un obiettivo globale di aumento delle capacità di adattamento e resilienza e di riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Tale obiettivo è perseguibile mediante l'implementazione di piani e azioni da parte di tutti i Paesi, con fornitura di un supporto internazionale ai Paesi in via di sviluppo che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel perseguire tali *target*. L'azione di adattamento deve fondarsi sull'eguaglianza partecipativa e pienamente trasparente che tenga in considerazione i gruppi, le comunità e gli ecosistemi vulnerabili e che sia ispirata alle migliori conoscenze

²⁰ Si ritiene che prevenendo un sistema sanzionatorio, gli Stati sarebbero stati portati a presentare piani contenenti obiettivi di facile realizzazione per evitare sanzioni e poco ambiziosi (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 111).

²¹ Articolo 28, Accordo di Parigi.

²² Come indicato nell'articolo 4, paragrafo 1(d), Convenzione sul clima.

²³ Si evidenzia che il *Warsaw Framework for REDD+*, nel campo della preservazione delle foreste, era stato raggiunto durante la COP19 di Varsavia dopo sette anni di discussioni. Si tratta di un meccanismo sorretto dall'impegno di Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito con 280 milioni di dollari di finanziamento e volto ad attribuire un valore economico al carbonio stoccato nelle foreste e ad incentivare i Paesi in via di sviluppo all'investimento in prospettiva di un sistema fondato sullo sviluppo sostenibile che persegua iniziative volte a ridurre le emissioni provocate dalla deforestazione e dal degrado del patrimonio mondiale forestale.

scientifiche disponibili, alle conoscenze tradizionali e alle culture locali e indigene.

Al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e per ridurre le emissioni, assumono importanza la crescita dello sviluppo e del trasferimento di tecnologia nonché il rafforzamento della sensibilizzazione, educazione, accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico. In particolare, l'articolo 10 dell'Accordo fornisce ai Paesi in via di sviluppo un supporto finanziario per agevolare il ricevimento delle tecnologie e raggiungere un equilibrio tra il sostegno per la mitigazione e quello per l'adattamento. Questo è reso possibile, a norma dell'articolo 11, mediante la facilitazione dello sviluppo, della diffusione e del dispiegamento della tecnologia, la garanzia dell'accesso alla finanza per il clima nonché l'incentivazione alla trasparenza delle informazioni, alla formazione, alla coscienza, alla partecipazione pubblica e alla sensibilizzazione delle popolazioni.

Altro elemento cardine dell'Accordo è la trasparenza. La trasparenza è regolata dall'articolo 13 dell'Accordo che prevede lo scambio di informazioni tra i singoli Paesi sui progressi di attuazione dei piani di mitigazione, adattamento e supporto finanziario, con il fine, tramite il monitoraggio dei progressi nazionali, di analizzare l'avanzamento mondiale verso gli obiettivi previsti dall'Accordo. Data la varietà degli Stati Parte il sistema è flessibile e prevede che i Paesi sviluppati debbano fornire informazioni sui trasferimenti finanziari, sulla tecnologia e sul *capacity building* forniti ai Paesi in via di sviluppo; questi ultimi possono fornire informazioni relative ai trasferimenti finanziari e di tecnologia nonché dati relativi al sostegno di cui hanno bisogno, o che hanno ricevuto, in materia di rafforzamento delle capacità di mitigazione e adattamento.

Tutte le informazioni devono essere fornite dagli Stati Parte almeno ogni due anni e devono essere sottoposte a un controllo tecnico effettuato da esperti vertente sul sostegno fornito dalla Parte interessata alle altre Parti nonché sull'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale²⁵.

²⁴ L'articolo 8 dell'Accordo fa riferimento agli eventi metereologici estremi e agli eventi lenti a manifestarsi, ponendo l'accento sull'importanza dello sviluppo sostenibile per la riduzione del rischio di perdite e di danni.

²⁵ Per i Paesi in via di sviluppo tale esame è effettuato in maniera flessibile (articolo 10, paragrafo 12, Accordo di Parigi).

5. *Meccanismi di mercato e finanza per il clima*

I meccanismi di mercato sono previsti nell'articolo 6 dell'Accordo che istituisce, nel rispetto dell'integrità ambientale, un sistema di cooperazione tra soggetti pubblici e privati che mira a promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e lo sviluppo sostenibile e al quale le Parti vi partecipano su base volontaria.

Il meccanismo è volto a promuovere lo sviluppo sostenibile, l'integrità, la trasparenza e la *governance* mediante il trasferimento, a livello internazionale, dei contributi determinati a livello nazionale. Esso stabilisce, inoltre, che una parte dei proventi venga usata per coprire le spese amministrative e per sostenere i Paesi in via di sviluppo che potrebbero incontrare maggiori difficoltà economiche nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il meccanismo è gestito da un organo designato dalla Conferenza delle Parti, che agisce come riunione delle Parti stesse, ed è posto sotto la guida e autorità della Conferenza delle Parti. Esso adotta le modalità e le procedure per promuovere la mitigazione delle emissioni dei gas serra, incentivare e facilitare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati autorizzati da una delle Parti e contribuire alla riduzione globale delle emissioni²⁶.

L'articolo 9 dell'Accordo fa invece riferimento alla finanza per il clima. La finanza per il clima ha come obiettivo nel lungo periodo, la trasformazione delle economie per rendere compatibili tutti i flussi finanziari con la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Per esperire agli obblighi della Convenzione, i Paesi industrializzati forniranno il supporto finanziario ai Paesi in via di sviluppo nei progetti di adattamento e di mitigazione, mentre sarà data la possibilità agli altri Paesi di fornire un contributo volontario. Ne deriva che la mobilitazione delle risorse sarà compiuta da tutti i Paesi ma con diversità di risorse e di strumenti finanziari, continuando i Paesi sviluppati a indirizzare quei Paesi particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e con minori capacità di adattamento.

Ogni due anni i Paesi industrializzati devono inviare le informazioni quantitative e qualitative relative al supporto finanziario fornito ai Paesi in via di sviluppo al fine di rafforzare la trasparenza, il *reporting* e il monitoraggio dei

²⁶ Articolo 6, paragrafo 4, Accordo di Parigi.

flussi finanziari. Tra le informazioni devono inoltre essere incluse, se disponibili, le proiezioni sui livelli dei fondi pubblici destinati ai Paesi in via di sviluppo e le informazioni coerenti e trasparenti sul supporto finanziario mobilitato e fornito tramite fondi pubblici.

6. Disposizioni di attuazione e finali

A norma dell'articolo 14 dell'Accordo, la Conferenza delle Parti deve effettuare periodicamente una revisione sui progressi collettivi raggiunti per consentire alle Parti di preparare, aggiornare e rafforzare i contributi nazionali successivamente offerti. La revisione dovrà essere effettuata ogni cinque anni a partire dal 2023²⁷, preceduta da un dialogo facilitativo nel 2018.

Si prevede, all'articolo 15 dell'Accordo, l'istituzione di un Comitato di esperti con natura e funzione facilitativa e di controllo che dovrà operare in maniera trasparente, non antagonista né punitiva e monitorare, ed eventualmente assistere, i Paesi nel perseguimento degli impegni assunti.

Gli articoli dal 16 al 19 dell'Accordo regolamentano invece: la Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione che verifica l'attuazione dell'Accordo ed eventualmente adotta le decisioni necessarie a promuoverne l'attuazione²⁸; il Segretariato, già previsto nell'articolo 8 della Convenzione e Depositario dell'Accordo; l'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica; l'Organo di attuazione di cui agli articoli 9 e 10 della Convenzione sul clima; eventuali ulteriori organi sussidiari o meccanismi istituzionali.

Gli articoli dal 20 al 29 contengono, infine, le clausole finali. L'Accordo è aperto alla firma agli Stati e alle Organizzazioni Regionali Parti della Convenzione sul clima dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017 nel Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York. In seguito alla firma, l'Accordo verrà aperto all'adesione, precisamente dal primo giorno successivo alla data di chiusura della firma.

²⁷ Le Parti hanno anticipato tale scadenza al 2020 durante la COP22 svoltasi a Marrakech, in Marocco, nel 2016.

²⁸ Nella Conferenza delle Parti, ogni Parte ha un voto e le organizzazioni regionali di integrazione economica hanno diritto, nei settori di loro competenza, a un numero di voti pari al numero complessivo dei loro Stati membri parte dell'Accordo di Parigi (articolo 25, paragrafo 2, Accordo di Parigi).

L'entrata in vigore dell'Accordo, regolata dall'articolo 21, è prevista per il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di almeno 55 Paesi che rappresentino almeno il 55% del totale delle emissioni ad effetto serra globali.

Da ultimo occorre precisare che non possono essere apposte riserve all'Accordo e che tre anni dopo l'entrata in vigore dello stesso le Parti hanno la possibilità di denunciarlo con una notifica scritta al Depositario e con effetto dopo un anno.

7. L'Accordo di Parigi in Europa e in Italia

Nei commi 16-18 dell'articolo 4 dell'Accordo, si prevede la possibilità per le organizzazioni regionali di integrazione economica e per i loro Stati membri, di stipulare un accordo per agire congiuntamente alla riduzione delle emissioni di gas serra²⁹. Tale accordo dovrà essere poi comunicato al Segretariato della Convenzione sul clima, che funge anche da Segretariato dell'Accordo di Parigi³⁰ e, al momento del deposito dello strumento di ratifica da parte dell'organizzazione regionale, i singoli Stati sono tenuti a notificare a loro volta un accordo di attuazione congiunta (c.d. *Joint Fulfillment Agreement*) che determini in maniera chiara i loro impegni.

L'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno effettuato l'adempimento congiunto dell'Accordo, come fatto precedentemente anche con il Protocollo di Kyoto. La firma dell'Accordo di Parigi è stata autorizzata con la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 aprile 2016, n. 590 e, per quanto riguarda l'Italia, la firma è stata apposta a New York il 22 aprile 2016, insieme a quella dell'Unione Europea e degli altri Stati membri.

In seguito all'ottenimento del consenso del Parlamento Europeo con 610 voti a favore, l'Accordo di Parigi è stato ratificato dal Consiglio Ambiente dell'Unione Europea il 4 ottobre 2016. La decisione di ratifica è stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea con una procedura inedita messa a punto dallo stesso nella riunione straordinaria del 30 settembre 2016: la ratifica dell'Accordo da parte del Consiglio è stata consentita senza attendere la conclusione degli *iter* nazionali. In questo modo l'Unione Europea ha vincolato

²⁹ Occorre precisare che ciascuno Stato rimane comunque responsabile delle proprie emissioni (articolo 4, paragrafi 16-18, Accordo di Parigi).

gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di gas serra prima che i *target*, nei settori non coperti dal sistema di *Emission Trading* (come trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti), fossero definiti a livello nazionale. Ciò ha suscitato l'opposizione di molti Stati membri come l'Italia che si è vista attribuire al 2030 un *target* del -33%, molto oneroso per il sistema produttivo nazionale.

Per quanto riguarda l'Italia, il 4 novembre 2016 è stata approvata la Legge n. 204 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, entrata in vigore l'11 novembre 2016 e contenente 6 articoli.

L'articolo 1 attribuisce al Presidente della Repubblica il compito di ratificare l'Accordo. Si stabilisce che la piena e intera esecuzione dell'Accordo avverrà alla data della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 21 dell'Accordo di Parigi³¹. Si prevede poi all'articolo 3 che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del *Green Climate Fund*, istituito durante la COP16 nel 2010 a Cancún, con 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La disciplina finanziaria è regolamentata dagli articoli 4 e 5 della Legge. *Ex* articolo 4 gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale³² sono autorizzati con provvedimenti normativi *ad hoc* dopo essere stati definiti a livello europeo. L'articolo 5 fa espresso riferimento alla copertura finanziaria degli oneri uniti alla ratifica dell'Accordo. In particolare, il primo comma prevede lo stanziamento finanziario necessario per coprire le spese conseguenti all'applicazione dell'Accordo³³; il comma 2 disciplina gli oneri derivanti dal *Green Climate Fund* prevedendo che si provveda alla spesa di 50 milioni annui, per gli anni 2016, 2017, 2018, con riduzione del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con utilizzo parziale

³⁰ Articolo 17, paragrafo 1, Accordo di Parigi.

³¹ Articolo 2, Legge 4 novembre 2016, n. 204.

³² Come disciplinato nell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, Accordo di Parigi.

³³ Tra queste si possono citare: le attività da mettere in atto, le spese di missione internazionali per la partecipazione alle riunioni preparatorie alle Conferenze delle Parti, ai coordinamenti europei per la predisposizione della posizione europea e alle riunioni degli organi tecnici e dei Fondi bilaterali e multilaterali ed infine le spese derivanti dall'adesione all'Accordo, dall'incremento del contributo obbligatorio al Segretariato della Convenzione necessario per le nuove attività previste dall'Accordo e dalle contribuzioni specifiche a fondi e organi dell'Accordo.

dell'accantonamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il sesto e ultimo articolo stabilisce infine che la Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La quantificazione dei benefici qualitativi e quantitativi collegati alla Legge n. 204, sono enunciati nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)³⁴. Questa specifica come tale intervento regolatorio porterà vantaggi nel settore produttivo e della ricerca incentivando le attività di sviluppo, ricerca e penetrazione nel mercato delle tecnologie verdi nonché promuovendo la decarbonizzazione e lo sviluppo pulito a vantaggio della collettività. Relativamente agli impegni di decarbonizzazione³⁵ si genera un meccanismo virtuoso in base al quale tutte le aziende avranno opportunità e obblighi simili e una competizione maggiormente paritaria, con una possibile riduzione della delocalizzazione delle aziende italiane. Inoltre, la ratifica da parte dell'Italia dell'Accordo viene valutata come opportunità per l'esportazione del *know how* italiano nel settore delle tecnologie verdi³⁶ con il conseguente potenziamento della cooperazione oltre frontiera e l'aumento della capacità dei Paesi meno sviluppati di contenere le emissioni. Ogni due anni il Ministero degli Affari Esteri effettuerà la VIR (Verifica di Impatto Regolatorio) in cui verrà preso in considerazione il contributo effettivo di riduzione delle emissioni di gas serra sulla base degli elementi forniti dal Regolamento dell'Unione Europea n. 525/2013.

8. Realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi

³⁴ Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

³⁵ La strategia di medio-lungo termine concernente la decarbonizzazione, prevista nell'articolo 4, paragrafo 19, dell'Accordo di Parigi, è contenuta nell'articolo 4 della Legge 3 maggio 2016, n.79, Legge di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

³⁶ *Know how* che ha consentito all'Italia di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 17.4% per il periodo 1990-2013.

Attualmente le temperature della superficie terrestre sono aumentate di 1°C e si prevede che entro il 2020 potrebbero aumentare fino a 3.5°C³⁷.

Ad oggi si ritiene che, per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 dell'Accordo di Parigi, bisognerebbe ridurre di almeno il 50% la produzione di energia mondiale da gas inquinanti.

Rilevante, al riguardo, lo studio condotto nel 2014 dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC*) che aveva annunciato che se entro il 2015 non fossero stati ridotti i livelli di emissione di gas inquinanti tra il 25% e il 72% rispetto ai livelli del 2010, il mantenimento della crescita della temperatura mondiale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali sarebbe stata improbabile³⁸. Secondo il Gruppo Intergovernativo, per raggiungere tale obiettivo bisognerebbe eliminare progressivamente i combustibili fossili dell'82% rispetto alle attuali riserve di carbone, del 49% rispetto alle riserve di gas naturale e il 33% delle riserve di petrolio dovrà rimanere sotto terra³⁹.

Ne consegue che i principali emettitori di gas inquinanti (come Cina, Stati Uniti d'America, Unione Europea e India) dovranno aumentare i loro impegni effettuando drastiche riduzioni di emissioni entro il 2025 o 2030 al massimo. Allo stesso tempo gli altri Paesi (come il Brasile, l'Indonesia, il Giappone e la Russia) dovranno astenersi dal commettere azioni che peggiorerebbero la situazione attuale⁴⁰.

Tuttavia, i principali beneficiari dell'energia prodotta da combustibili fossili (compagnie petrolifere, multinazionali, ecc.) esercitano un enorme potere sui maggiori sistemi politici e, pronosticando gli ingenti costi che dovrebbero essere sostenuti per abbattere il mercato dei combustibili fossili, ostacolano il passaggio alle energie rinnovabili. Non viene però tenuto in considerazione che

³⁷ Cfr. O.R. YOUNG, *The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?*, in *Politics and Governance*, vol. IV, tomo III, Cogitatio, Lisbona, 2016.

³⁸ Cfr. R.K. PACHAURI – L. MEYER, *Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2014: synthesis report*, in *Core Writing Team, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Ginevra, 2014.

³⁹ Cfr. C. MCGLADE – P. EKINS, *The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C*, in *Nature*, vol. DXVII, Nature Publishing Group, Londra, 2015, pp.187–190.

⁴⁰ Cfr. O.R. YOUNG, *op. cit.*, p. 125.

questi costi verrebbero probabilmente compensati dai profitti derivanti dalla produzione e distribuzione di fonti di energia rinnovabile⁴¹.

9. *Post Accordo di Parigi*

Gli effetti dell'Accordo di Parigi non hanno tardato nel manifestarsi nei mercati. Nei giorni successivi alla conclusione dell'Accordo si sono infatti registrati da un lato crolli delle azioni di società minerarie estrattive di carbone⁴² e dall'altro aumenti ingenti delle azioni di quelle imprese che operano nell'ambito della *green economy*. L'Accordo non stabilisce regole precise di riduzione delle emissioni che dovranno essere individuate nelle successive COP. Fino ad oggi, dopo la COP21 tenutasi a Parigi, se ne sono svolte altre due: la COP22 a Marrakech, in Marocco, nel 2016 e la COP23 a Bonn, in Germania, nel 2017.

Durante la COP22 ci si è innanzitutto concentrati sulla definizione di Paesi sviluppati e in via di sviluppo⁴³. In particolare, si è stabilito che entro il 2018 verrà effettuata una decisiva implementazione dell'Accordo grazie a una più equa e realistica distinzione tra i Paesi; tale distinzione terrà conto dell'equità necessaria nel perseguire gli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti (c.d. responsabilità comune ma differenziata), delle responsabilità storiche, degli attuali impatti nazionali sull'ambiente e delle capacità nazionali di sviluppo tecnologico⁴⁴.

La COP22 ha poi rinviato alla COP24, prevista per il 2018, l'adozione di norme più specifiche per l'applicazione dell'Accordo e ha anticipato al 2018, e non più al 2020, la revisione dei contributi nazionali di promessa di riduzione di emissioni di gas serra.

⁴¹ Cfr. O.R. YOUNG, *op. cit.*, p.130.

⁴² La *Peabody Energy*, società mineraria statunitense, ha subito in due giorni una perdita di oltre il 10% delle azioni (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 82).

⁴³ Ad oggi la distinzione tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo non corrisponde più a quella effettuata dalla Convenzione del 1992 perché oggi Paesi rientranti nella categoria "sviluppati" come Russia, Romania e Ucraina emettono minori emissioni inquinanti rispetto a Paesi c.d. "non sviluppati" come Kuwait, Cina, Singapore e Corea del Sud (I. ARI, R. SARI, *Differentiation of developed and developing countries for the Paris Agreement*, in *Energy Strategy Review*, vol. XVIII, Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 2017, pp.175-182).

⁴⁴ IISD, *Earth Negotiations Bulletin*, 2016.

Inoltre, nel 2018 è previsto il rilascio di un nuovo rapporto da parte del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (*IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change*) contenente le indicazioni sulle azioni da perseguire per limitare l'aumento della temperatura media globale entro fine secolo a un massimo di 1,5°C, rispetto all'era pre-industriale. Gli Stati Parte dovranno poi adeguare i propri contributi nazionali a tale rapporto, essendo gli impegni attuali inadeguati a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2.

In occasione della COP22, si è anche richiesto ai Paesi sviluppati di continuare a lavorare sul *Green Climate Fund* (Fondo Verde per il Clima), che prevede lo stanziamento di 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo nella lotta al riscaldamento globale⁴⁵.

È invece prevista per il 2019 la redazione di un documento tecnico che individui le possibili fonti di finanziamento e le modalità operative del meccanismo che consentirà di valutare i danni e le perdite derivanti dai cambiamenti climatici nonché compensare i Paesi più poveri e vulnerabili ai loro impatti.

Con la COP23 tenutasi nel 2017 a Bonn in Germania, le Parti si sono impegnate ad aggiornare, a partire da gennaio 2018, gli obiettivi climatici nazionali in vista della COP24, prevista per fine 2018 in Polonia. La necessità di revisione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni risiede nel fatto che se continuerà l'inerzia degli Stati, molto probabilmente la temperatura media globale a fine secolo aumenterà anche oltre i 3°C.

10. Conclusioni

Nonostante numerosi orientamenti proponessero di evitare il raggiungimento di un accordo internazionale promuovendo accordi bi o multi-laterali tra Stati con analoghe condizioni economiche e di sviluppo e interessati a perseguire obiettivi comuni⁴⁶, con l'Accordo di Parigi si è dimostrato come un

⁴⁵ Il Fondo Verde per il Clima (o *Green Climate Fund*) fu istituito come parte del meccanismo finanziario della Convenzione con la Decisione 1/CP.16 durante la Conferenza delle Parti (COP16), tenutasi nel dicembre 2010 a Cancún. La prima conferenza di donatori del *GCF* si è svolta a Berlino il 19 e il 20 novembre 2014 per stabilire la prima capitalizzazione del Fondo; in tale occasione sono stati raccolti circa 10,3 milioni di dollari.

⁴⁶ Cfr. S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 119.

accordo ambientale mondiale possa essere considerato uno strumento in grado di affrontare le problematiche legate ai cambiamenti climatici⁴⁷.

Con la COP21, infatti, la comunità internazionale ha mostrato di avere particolare sensibilità nei confronti delle problematiche inerenti le emissioni inquinanti di gas ad effetto serra e nei confronti del fenomeno dei cambiamenti climatici.

Tramite l'Accordo di Parigi ci si è impegnati, coinvolgendo per la prima volta anche i Paesi in via di sviluppo, a mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, con l'ulteriore obiettivo di limitarne l'aumento a 1,5°C.

Al termine della COP21 si riteneva che a Marrakech sarebbero state stabilite le regole di attuazione dell'Accordo⁴⁸, ma né Marrakech né Bonn hanno condotto a tale risultato. Per valutare dunque oggettivamente le implementazioni in tema di inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, così come disposti dalla COP21, occorre attendere gli esiti della COP24 che si terrà in Polonia a fine 2018.

Sicuramente per raggiungere gli obiettivi di Parigi bisogna innanzitutto modificare la distinzione, contenuta nella Convenzione sul clima del 1992, tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo. La nuova distinzione dovrà tenere in considerazione l'equità necessaria nel perseguire gli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti (c.d. responsabilità comune ma differenziata) ma allo stesso tempo dovrà valutare le responsabilità storiche, le capacità nazionali di sviluppo tecnologico e le interferenze atmosferiche attuali. Continuare a considerare Paesi come l'India e la Cina, di fatto grandi emettitori, come *developing countries* non solo non sarebbe realistico e attuale, ma costringerebbe gli altri Stati ad effettuare sforzi ingenti per il contenimento delle

⁴⁷ Con l'Accordo si è scelto di adottare un basso livello di vincolatività delle disposizioni (vincolatività prevalentemente limitata agli impegni di carattere procedurale), privilegiando l'autoresponsabilità degli Stati a perseguire gli obiettivi dell'Accordo e la loro condivisione volontaria con le altre Parti (S. NESPOR, *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, p. 120-121).

⁴⁸ Cfr. J.L. MORGAN, *5 Things to Expect at the Climate Conference (COP22) in Marrakech* http://www.huffingtonpost.com/jennifer-l-morgan/what-to-expect-during-cop_b_12829588.html

emissioni senza di fatto risolvere il problema globale dei gas serra e dei cambiamenti climatici⁴⁹.

Bisognerebbe, allo stesso tempo, incentivare l'utilizzo e il commercio delle energie rinnovabili e diffondere l'opinione che un primo impatto economico negativo dovuto all'abbattimento del mercato dei combustibili fossili verrà molto probabilmente compensato da un successivo guadagno ingente.

ABSTRACT

Luna Aristei – *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*

L'articolo analizza l'Accordo di Parigi, raggiunto durante la Conferenza sui Cambiamenti Climatici (COP21) svoltasi nella capitale francese nel dicembre 2015. Viene descritta la struttura dell'Accordo e i suoi obiettivi, nonché i meccanismi finanziari presenti nello stesso. Nella seconda parte della trattazione ci si sofferma sul recepimento dell'Accordo in Europa e in Italia nonché sulla possibilità di attuazione degli obiettivi dello stesso, realizzazione che avverrà probabilmente con la COP24 prevista per fine 2018 in Polonia e con la modifica della distinzione, attualmente prevista nella Convenzione sul Clima del 1992, tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

PAROLE-CHIAVE: *Accordo di Parigi; COP21; cambiamenti climatici; inquinamento atmosferico; Paesi sviluppati e in via di sviluppo.*

Luna Aristei – *Paris Climate Agreement: tasks and discipline*

This article analyses the Paris Agreement. It was agreed during COP21 held in Paris in december 2015. The piece describes the Agreement's structure, its objectives and its financial mechanisms. In the second part of the article it is illustrated the adoption of the Agreement in Italy and Europe. Lastly the

⁴⁹ Gli impegni richiesti ai Paesi in via di sviluppo sono infatti differenti rispetto a quelli richiesti ai Paesi industrializzati (ad esempio articolo 4, paragrafi 1 e 5, Accordo di Parigi).

fulfilments of the Agreement are explained: they will be probably reached with COP24 that will be hold in 2018 in Poland and with the change of the Convention on Climate Change's distinction between developed and developing countries.

KEYWORDS: *Paris Agreement; COP21; climate change; air pollution; developed and developing countries.*

Bibliografia **Testi e articoli**

ANDRESEN S. - BIRGER SKJAERSETH J. - JEVNAKER T. - WETTESTAD J., *The Paris Agreement: Consequences for the EU and Carbon Markets?*, in *Politics and Governance*, vol. IV, tomo III, Cogitatio, Lisbona, 2016, pp. 188-196

ARI I. - SARI R., *Differentiation of developed and developing countries for the Paris Agreement*, in *Energy Strategy Review*, vol. XVIII, Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 2017, pp. 175-182

BANG G. - HOVI J. - SKODVIN T., *The Paris Agreement: Short-Term and Long-Term Effectiveness*, in *Politics and Governance*, vol. IV, tomo III, Cogitatio, Lisbona, 2016, pp. 209-218

BODANSKI D., *The Legal Character of the Paris Agreement*, in *RECIEL*, vol. XXV, tomo II, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2016, pp. 142-150

BODANSKI D., *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, in *The American Journal of International Law*, vol. CX, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 288-319

BRINER G. - MOARIF S., *Unpacking Provisions Related to Transparency of Mitigation and Support in the Paris Agreement*, in *Climate Change Expert Group*, OECD Publishing, 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/environment/unpacking-provisions-related-to-transparency-of-mitigation-and-support-in-the-paris-agreement_5j1ww004n6nq-en

DIMITROV R.S., *The Paris Agreement on Climate Change: Behind Closed Doors*, in *Global Environmental Politics*, vol. XVI, tomo III, The MIT Press, Cambridge, MA, 2016, pp. 1-11

FALKNER R., *The Paris Agreement and the new logic of international climate politics*, in *The Royal Institute of International Affairs*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 1107-1125

MCGLADE C. - EKINS P., *The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C*, in *Nature*, vol. DXVII, Nature Publishing Group, Londra, 2015, pp.187–190

MORGAN J.L., *5 Things to Expect at the Climate Conference (COP22) in Marrakech* http://www.huffingtonpost.com/jennifer-l-morgan/what-to-expect-during-cop_b_12829588.html

NESPOR S., *La lunga Marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale Diritto Pubblico*, fascicolo 1, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp. 81-121

NIETO J. - CARPINTERO O. - MIGUEL L.J., *Less than 2 °C? An Economic-Environmental Evaluation of the Paris Agreement*, in *Ecological Economics*, vol. CXLVI, Elsevier Science Publisher B.V., Amsterdam, 2018, pp. 69-84

PACHAURI R.K. - MEYER L., *Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change 2014: synthesis report*, in *Core Writing Team, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Ginevra, 2014

PARRY M. – CANZIANI O.F. – PALUTIKOF J.P. – VAN DER LINDEN P.J. – HANSON C.E., *Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007

ROMERA B., *The Paris Agreement and the Regulation of International Bunker Fuels*, in *RECIEL*, vol. XXV, tomo II, Wiley Subscription Services Inc, Hoboken, NJ, 2016, pp. 215-227

SAVARESI A., *The Paris Agreement: a new beginning?*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, vol. XXXIV, n. I, Routledge, Abingdon – on – Thames, 2016, pp. 16-26

SPASH C.L., *This Changes Nothing: The Paris Agreement to Ignore Reality*, in *Globalizations*, vol. XIII, tomo VI, Routledge, Abingdon – on – Thames, 2016, pp. 928-933

STAVINS R.N. - STOWE R.C., *The Paris Agreement and Beyond: International Climate Change Policy Post-2020*, in *Harvard Project on Climate Agreement*, Harvard Kennedy School, Cambridge, MA, 2016

VOIGT C., *The Compliance and Implementation Mechanism of the Paris Agreement*, in *RECIEL*, vol. XXV, tomo II, Wiley Subscription Services Inc, Hoboken, NJ, 2016, pp. 161-173

YOUNG O.R., *The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?*, in *Politics and Governance*, vol. IV, tomo III, Cogitatio, Lisbona, 2016, pp. 124-132

ZHANG H.B. - DAI H.C. - LAI H.X. - WUANG W.T., *U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response*, in *Climate Change Research*, vol. VIII, tomo IV, 2017, pp. 220-225, https://ac.els-cdn.com/S1674927817301028/1-s2.0-S1674927817301028-main.pdf?_tid=59d1232c-06e4-4c0a-8b07-ab1434f453cc&acdnat=1525276166_4a54f0eaa6c525306336faef79a39ec8

ZHANG Y. - CHAO Q. - ZHENG Q. - HUANG L., *The withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and its impact on global climate change governance*, in *Climate Change Research*, vol. VIII, tomo IV, 2017, pp. 213-219, https://ac.els-cdn.com/S1674927817300849/1-s2.0-S1674927817300849-main.pdf?_tid=662eb09c-ec2f-4a72-9854-b7cd1bbe2898&acdnat=1525276092_c14c89c94910bd1d96687d49513d4a30

Convenzioni e riferimenti normativi

Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, A.C. 4079, Dossier n°502 – Schede di lettura, 11 ottobre 2016, <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0538.pdf>

Adoption of the Paris Agreement, Conference of the Parties, Twenty-first Session, Parigi, 30 novembre-11 dicembre 2015, <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>

Convenzione sul clima 1992

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php

COP15 http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php

COP16 http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/session/6254.php

COP18 Emendamento di Doha

http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/session/7049.php

COP22 http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/meeting/9567.php

COP23 <https://cop23.unfccc.int/>

Decisione 1/CP.21 <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>

Decision 1/CP.13, Bali Action Plan, FCCC/CP/2007/6/Add.1.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/29/094G0061/sg>

Disegno di legge: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015”, Atto Camera 4079, Lavori Preparatori del progetto di legge,

<http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=4079&sede=&tipo=>

IISD, Earth Negotiations Bulletin, 2016, <http://enb.iisd.org/biodiv/cop13/enb/>

Legge 15 gennaio 1994 n. 65

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/29/094G0061/sg>

Legge 3 maggio 2016, n.79

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/25/16G00085/sg>

Legge 4 novembre 2016, n. 204

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/10/16G00214/sg>

Paris Agreement, Cop21,

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

Protocollo di Kyoto http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Regolamento UE n. 525/2013

[http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:IT:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:IT:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0013:0040:IT:PDF)

Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, Relazione tecnico-finanziaria, 8 settembre 2016

Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, Relazione illustrativa, http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_83.pdf

Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)

Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, Analisi Tecnico-Normativa (ATN)

United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations, http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf

Warsaw Framework for REDD+

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php